

Cass. civ., Sez. III, 28/04/2006, n.9966 Cass. civ., Sez. III, 28/04/2006, n.9966

ESECUZIONE FORZATA

Precetto :(cessazione di efficacia del)

Riferimenti Normativi

CPC Art. 481

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABATINI Francesco - Presidente

Dott. VARRONE Michele - Consigliere

Dott. DURANTE Bruno - Consigliere

Dott. CALABRESE Donato - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

M.A., anche quale erede di C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S. AGATONE 50, presso lo studio dell'avvocato CATERINA MELE, difeso dall'avvocato DE ROSA Giuseppe, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G BAZZONI 1, presso lo studio dell'Avvocato ZUCCONI GALLI FONSECA Corrado, che lo difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 83/2002 del Tribunale di CAMERINO, emessa il 19/04/2002, depositata il 20/04/2002; RG. 35/1999;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/03/2006 dal Consigliere Dott. Giacinto BISOGNI;

udito l'Avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

I Sigg.ri C.M. e M.A. proponevano opposizione avverso l'atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto beni immobili siti in (OMISSIS), eseguito nei loro confronti il 3 novembre 1998, su istanza del Comune di Serravalle di Chienti. Il procedimento esecutivo era stato preceduto dalla notifica del precetto relativo al credito per L. 11.549.138, oltre accessori, derivante da pronuncia definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Camerino nei confronti dei Sigg.ri C. e M. e a favore del Comune.

Alla notifica del precetto era quindi seguita l'esecuzione di pignoramento mobiliare in data (OMISSIS) e, stante l'insufficienza della somma pignorata, il pignoramento immobiliare notificato il 3 novembre 1998.

A sostegno dell'opposizione C. e M. eccepivano, fra l'altro, la tardività della notifica del pignoramento perchè eseguito oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ.. Il Comune di Serravalle di Chienti si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 83/2002 il Tribunale di Camerino rigettava l'opposizione e, in particolare, sul punto relativo alla eccepita nullità del pignoramento per decorso del termine di cui all'articolo 481 cod. proc. civ., richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione Sezione 3<sup>a</sup> Civile n. 3808 del 22 novembre 1968 e n. 3471 del 27 novembre 1972) secondo cui il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione con la conseguenza che, una volta iniziata l'esecuzione nel termine di cui al citato articolo 481, l'efficacia del precetto non resta limitata al mezzo di esecuzione iniziato nel termine ma opera anche rispetto alle diverse forme di esecuzione che vengano iniziate successivamente e anche oltre il predetto termine.

Ricorre per Cassazione il Sig. M.A. anche nella qualità di erede della Sig.ra C.M. deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 481 c.p.c., comma 1, per aver ritenuto l'efficacia dell'atto di precetto nonostante l'esecuzione fosse iniziata oltre novanta giorni dalla sua notificazione.

Si difende con controricorso il Comune di Serravalle di Chienti.

Le parti depositano inoltre memorie ex articolo 378 cod. proc. civ..

#### Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L'orientamento richiamato dal Tribunale di Camerino ha trovato di recente conferma in una pronuncia di questa sezione della Corte di Cassazione (Cassazione Sezione 3<sup>a</sup> Civile n. 11578 del 31 maggio 2005) che ha ribadito, del resto, una linea interpretativa mai smentita nella giurisprudenza della Corte. Secondo tale interpretazione "il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo".

Le argomentazioni portate dal ricorrente a sostegno dell'unico motivo di ricorso non sono condivisibili. In particolare non è chiaro cosa intenda affermare il ricorrente quando sostiene che le conseguenze di tale interpretazione sarebbero aberranti in quanto rimarrebbe indefinitamente sospeso il termine per iniziare altre espropriazioni con l'esposizione del debitore a una incertezza permanente circa gli effetti della notifica di un atto di precetto.

Non si può che ribadire con la giurisprudenza che le conseguenze derivanti dalla qualificazione del termine come termine di decadenza comportano che "una colta impedita l'inefficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., l'efficacia di quest'ultimo non resta limitata al mezzo di esecuzione iniziato entro il termine sancito dalla citata norma, ma opera anche rispetto alle diverse forme di esecuzione che vengano iniziate successivamente, oltre il termine predetto" (Cassazione Sezione 3<sup>a</sup> Civile n. 3808 del 22/11/1968, Rv. 337234). Non si verifica pertanto alcuna indefinita sospensione del termine per la proposizione di nuove esecuzioni.

Semplicemente il precetto ha ormai acquisito una sua efficacia che non è più soggetta all'inizio dell'esecuzione nè si determina una situazione di incertezza per il debitore il quale non può che essere consapevole del fatto per cui, nei limiti in cui il titolo esecutivo conserverà la sua validità ed efficacia, (egli) sarà esposto all'inizio di azioni esecutive fino a quando non provvedere al pagamento del credito portato dal titolo.

Ciò appare coerente con la funzione del precetto che come, affermato dalla sentenza della Cassazione Sezione 3<sup>a</sup> Civile n. 3471 del 27/11/1972 (Rv. 361368), è quello di produrre l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi con la prefissione di un termine ultimo onde consentirgli il volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo.

Per altro verso deve negarsi che tale interpretazione possa considerarsi in contrasto, secondo l'affermazione del ricorrente, con il divieto del cumulo dei mezzi di espropriazione (di cui all'articolo 483 cod. proc. civ.). Quest'ultima norma presenta infatti un contenuto e una funzione autonoma rispetto a quella dell'articolo 481 c.p.c., e quindi la sua applicazione è del tutto compatibile con la interpretazione che consente di instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo. Si tratta di un riferimento che già le precedenti pronunce di questa Corte sin qui citate avevano effettuato.

Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione come liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2.500,00 ivi compresi Euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006